

COMUNE DI MARSICOVETERE

PROVINCIA DI POTENZA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di CC n. 33 del 27-09-2023

SOMMARIO

Titolo I - NORME GENERALI

Titolo II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Titolo III - TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Titolo IV - ADDESTRAMENTO

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Locale, per i quali gli Addetti in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

Gli addetti alla Polizia Locale aventi la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza saranno dotati delle armi e munizioni di cui al seguente prospetto:

N. 1 Pistola Semiautomatica Calibro 9 X 21 come riportate nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Modello: px 4 storm compact – Numero catalogo: 18504 (Per il personale Femminile)

Modello: px 4 storm C – Numero catalogo: 17342 (Per il personale Maschile)

N. 50 proiettili

Non si ritiene necessario dotare la Polizia Locale di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila.

Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola.

TITOLO II

FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 3

Acquisto delle armi e del munizionamento

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal comma 1° dell' art. 3 del Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n° 145, sarà disposto con provvedimento del Sindaco che sarà altresì comunicato al Prefetto.

Copia delle fatture, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal Responsabile del servizio o in sua assenza dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale o da suo delegato, come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 4

Deposito delle armi-Consegnatario

Tenuto conto che il numero delle armi da custodire non è superiore a 15 e che le munizioni, da custodire, non superano 2000 cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria e, pertanto:

- a) le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante/Responsabile del Servizio (purché in possesso della qualifiche proprie riconosciute al personale appartenente al Servizio di Polizia Locale di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n.65, ivi compresa quella di agente di Pubblica Sicurezza, o in sua assenza da personale di Polizia Locale, da questi opportunamente delegato;
- b) le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi artt. 5, 6, 7, 8.

Art. 5

Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale le assumerà in carico nell'apposito registro quali armi di reparto.

Le armi saranno conservate prive di fondina e di munizioni in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave (o con combinazione) con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni, comprese quelle di scorta, saranno conservate in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave (o con combinazione) con serratura di sicurezza tipo cassaforte, distinto da quello delle armi.

Le chiavi o le combinazioni di accesso agli armadi metallici di cui sopra, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore del servizio, dal Comandante/Responsabile del Servizio, o da altro personale di Polizia Locale opportunamente delegato, che ne risponde. Copia delle medesime chiavi o combinazioni sono consegnate al Sindaco in busta sigillata controfirmata dal Responsabile del Servizio o dell'Ufficio di Polizia Locale, che provvederà a conservarla in altra cassaforte o armadio metallico corazzato in uso all'Ente.

Art. 6

Registro di carico delle armi e delle munizioni

L'Ufficio di polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento di armi o munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile di Polizia Locale.

Art. 7

Consegna delle armi e munizionamento

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale aventi la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi o il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno essere sempre registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso rispetto assoluto delle norme vigenti.

Art. 8

Doveri dell'assegnatario dell'arma

L'Addetto alla Polizia Locale a cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;

- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni annuali di tiro di cui agli artt. 18 e 19 del D.M. 04/03/1987, N. 145.

Art. 9

Doveri del Comandante/Responsabile del Servizio

Il Comandante/Responsabile del servizio, o il personale di Polizia Locale opportunamente delegato, cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, dei codici di sicurezza per l'apertura degli armadi blindati ove sono tenute le armi e le munizioni, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 10

Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

- a) Dello smarrimento o del furto d'arma o di parti di essa nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia al Comandante/Responsabile del Servizio e alla locale Stazione Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze del fatto, ne darà notizia al Prefetto.

TITOLO III

TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 11

Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa e dei servizi svolti senza armi.

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, avente la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, tutti i servizi di Polizia Locale di cui al seguente prospetto:

- tutti i servizi esterni in qualsiasi modo effettuati;
- servizi notturni e di pronto intervento;
- servizi di ordine pubblico;
- servizi elettorali o referendari;
- servizi di presidio e vigilanza alla sede dell' Ufficio di Polizia Locale, servizio di presidio e vigilanza alla sede comunale nonché servizio di vigilanza degli immobili di proprietà comunale;
- servizio cassa e riscossione TOSAP.

Al personale di Polizia Locale addetto ai servizi elencati l'arma può essere assegnata in via continuativa.

Per personale che svolge altri servizi quali la sola evasione di pratiche di ufficio presso la sede della Polizia Locale l'arma può essere assegnata in via non continuativa.

Sono svolti di norma senza armi, i servizi connessi a cerimonie civili e religiose per le quali viene utilizzata l'alta uniforme.

Art. 12

Servizi prestati con arma

Gli addetti alla Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna ad estrazione rapida, secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 Legge n° 65/1986), viene prestato servizio in abito civile, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 13

Modalità per l'assegnazione dell'arma

1) Assegnazione in via continuativa.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal SINDACO, per il periodo connesso al servizio presso l'Ente in qualità di Agente e/o Ufficiale di Polizia Locale con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'Agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di Agente di Pubblica sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- d) la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Sindaco, con apposito provvedimento, che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

Art. 14

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente art. 13, nel registro di cui all'art. 6.

L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della Polizia Locale e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto

di servizio, per accertata inidoneità fisica al servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o dal Prefetto.

Art. 15

Servizi esplicitati fuori dell'ambito territoriale per soccorso e in supporto

I servizi esplicitati fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio esterno può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da Addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, il quale effettui il Servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

Nei casi previsti dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile missione.

Art. 16

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicitati fuori del territorio del comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla Polizia Locale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui si svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

TITOLO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 17

Addestramento

Gli Addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare almeno, ogni anno, un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Responsabile del Servizio o dell'Ufficio può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli Addetti alla Polizia Locale o per quelli che fra essi svolgono particolari servizi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Comunicazione del Regolamento

Il presente Regolamento costituisce norma integrante del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché allegato del Regolamento di Polizia Locale e sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

- al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 19

Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
- alle leggi regionali sulla Polizia Locale (L.R. n. 41 del 29/12/2009);
- al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la presente deliberazione.